



COMUNE DI FIAVÈ

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 21 DEL 23/12/2025

del Consiglio Comunale

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2024.

L'anno **duemilaventicinque** addì **23 - ventitre** - del mese **dicembre** alle ore **18:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede **Il Presidente, Bugoloni Beniamino**

Assiste **Il Segretario comunale, Dott. Merli Giorgio**

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

BERASI ANNA	Consigliere	Presente
BRESCIANI BARBARA	Consigliere	Assente
BRONZINI LUCA	Consigliere	Assente
BUGOLONI BENIAMINO	Sindaco	Presente
BURATTI DAVIDE	Consigliere	Presente
CALIARI EDDY	Consigliere	Presente
CALVETTI LUCA	Consigliere	Assente
CALZA MARIA PIA	Consigliere	Presente
CARLONI LUCA	Consigliere	Assente
FRUNER ELIANA	Consigliere	Presente
FRUNER LORENA	Consigliere	Assente
ZAMBANINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
ZAMBOTTI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
ZAMBOTTI NICOLA	Consigliere	Presente
FARINA ELISA	Consigliere	Presente

Consiglieri presenti: **10** (di cui favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0)

Consiglieri assenti: **5**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Presidente, Bugoloni Beniamino** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Relazione.

Visto il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta, dall'art. 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 suddetto e sono tenuti alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione;

Dato atto che il Comune di Fivavé ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per

la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale di competenza ove siano rispettate le previsioni di cui al T.U.S.P. e che le società in house providing, sulle quali viene esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto che l'attività di monitoraggio delle partecipazioni detenute dal Comune di Fivavé è sempre stata costante nel tempo come risulta dalla revisione straordinaria approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 28.09.2017, dalla revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 19/2016 e art. 20 D.Lgs. 175/2016, relative alle situazioni: al 31.12.2017 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 27.12.2018, al 31.12.2018 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 30.12.2019, al 31.12.2019 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 29.12.2020, al 31.12.2020 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 28.12.2021, al 31.12.2021 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 29.12.2022; al 31.12.2023 approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dd. 30.12.2024 che ha provveduto alla ricognizione delle proprie partecipate concludendo sulla non necessità di procedere all'alienazione né alla razionalizzazione di partecipazioni;

Precisato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.12.2023, avente ad oggetto *“Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2022.”*, si è reso necessario procedere alla rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute presso La Fonte s.c., in quanto trattasi partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2022 (e, quindi, anche alla data di adozione del provvedimento di revisione periodica) per recesso dalla predetta Società;

Dato atto che la partecipazione detenuta nell'Azienda Consorziale Terme di Comano non è oggetto di razionalizzazione in quanto, come riportato dagli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni pubbliche (art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”* del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti al paragrafo 3. *“PERIMETRO SOGGETTIVO” “Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art 1, comma 2 del menzionato D.lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione.”*, tesi peraltro già chiarita in primis come da documentazione agli atti sub prot. n. 2320/2015 e successivamente da confronti con il Consorzio dei Comuni Trentini;

Richiamato l'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 ai sensi del quale con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, si deve provvedere alla ricognizione delle proprie

partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adottare un programma di razionalizzazione in presenza dei presupposti di cui al citato comma;

Rilevato che, per effetto dell'art. 7, comma 11 della L.P. 19/2016, alla razionalizzazione periodica di cui al citato art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

Considerato che con i provvedimenti sopra richiamati non sono stati adottati programmi di razionalizzazione;

Richiamata la deliberazione n. 22/2018 dd. 21.12.2018 della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti ed i relativi allegati;

Richiamati i provvedimenti del M.E.F. ed in particolare gli indirizzi in merito a revisione e censimento delle partecipazioni del 21.11.2019;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005, applicabile anche agli Enti locali in forza del richiamo operato dall'art. 24, comma 4 della L.P. 27/2010 e nei termini dello stesso, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a € 250.000,00 o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1 della legge provinciale n. 27/2010;

Richiamata la circolare in materia emanata dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 11.11.2025, pervenuta in pari data sub prot. n. 5777 dd. 12.11.2025 nella quale si sottolinea che in Provincia di Trento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, la revisione adottata dagli Enti locali in materia societaria ha valore triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;

Dato atto che il Comune ha comunque acquisito i dati delle proprie partecipate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Corte di Conti;

Ritenuto opportuno, alla luce delle informazioni raccolte, adottare comunque il provvedimento di revisione, benché appunto non obbligatorio, in modo da poter dar conto al

Consiglio comunale della situazione aggiornata sulle partecipazioni societarie, attestando quindi anche il costante monitoraggio che viene effettuato sulle stesse nonché esplicitando al contempo nuovamente le motivazioni per le varie azioni prescelte;

Considerato altresì che le disposizioni della normativa vigente devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni in società che abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e ricadano nel novero delle attività individuate, in termini generali e derogatori, dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016. Detta previsione risulta integralmente richiamata all'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 con la ulteriore specificazione che se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2 citati si intendono comunque rispettate;

Richiamati gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”* di data 20/11/2019 della Corte dei Conti e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze al paragrafo 4. *“PERIMETRO OGGETTIVO”*, gli Enti che detengono partecipazioni degli Enti pubblici economici, i quali rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP, non sono tenuti a piani di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dai medesimi che sono appunto chiamati a dotarsi di propri autonomi piani di razionalizzazione in quanto non compresi nella nozione di organismo *“tramite”* ai fini della ricognizione di partecipazioni indirette;

Ritenuto quindi ora opportuno adottare il provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Fivavé alla data del 31.12.2024 come di seguito esposte:

Partecipazioni dirette

Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c.	00124060229	0,30	Mantenimento senza interventi	
Gestel Srl	02091030227	0,02494	Mantenimento senza interventi	
Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.	01811460227	1,63	Mantenimento senza interventi	
Consorzio dei Comuni Trentini s.c.	01533550222	0,54	Mantenimento senza interventi	
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0041	Mantenimento senza interventi	
GARDA DOLOMITI - AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	01855030225	0,17	Mantenimento senza interventi	

Primiero Energia S.p.A.	01699790224	0,101	Mantenimento senza interventi	
--------------------------------	-------------	-------	-------------------------------	--

Partecipazioni indirette detenute attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini s.c.

Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa di Trento)	00107860223	0,4578%	Mantenimento senza interventi	
SET DistribuzioneSpa	01932800228	0,045%	Mantenimento senza interventi	
Federazione Trentina della Cooperazione soc.coop.	00110640224	0,133%	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso Primiero Energia Spa

Dolomiti Energia Holding Spa	01614640223	0,59%	Mantenimento senza interventi	
------------------------------	-------------	-------	-------------------------------	--

Considerato altresì che le disposizioni della normativa vigente devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni in società che abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e ricadano nel novero delle attività individuate, in termini generali e derogatori, dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016. Detta previsione risulta integralmente richiamata all'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 con la ulteriore specificazione che se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2 citati si intendono comunque rispettate;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Comune di Fiavé in base ai dati comunicati dalle singole società partecipate, depositati agli atti;

Dato atto che nella stesura del presente piano occorre tenere conto che, con la Finanziaria per l'anno 2019, è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."*;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dal Comune di Fiavé come risultante nel prospetto, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale **(all. A)**;

Considerato che la ricognizione è adempimento previsto anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati e dato atto che tra le partecipazioni dirette non vi sono partecipazioni per le quali è necessario procedere alla razionalizzazione,

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 28.09.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 24 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione delle partecipazioni possedute.";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 27.12.2018 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2017.";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 30.12.2019 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2018.";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 29.12.2020 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2019.";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 28.12.2021 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2020.";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 29.12.2022 avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2021.”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 28.12.2023 avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2022.”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 30.12.2024 avente ad oggetto: “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2023.”;

Atteso che il presente atto costituisce aggiornamento dei testé richiamati provvedimenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi quanto sopra;

Visti:

il T.U.S.P. di cui al D.Lgs. 19/8/2016 n. 175;

- la legge provinciale 27/2010;

- la legge provinciale 18/2015;

- la legge provinciale 19/2016;

Visto il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 3) del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 53, comma 2 della L.P. 09.12.2015, n. 18, acquisito agli atti sub prot. n. 6398 di data 16.12.2025;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale del Comune di Fivavè approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 27.01.2015 e modificato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 23.06.2015;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Fivavè, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 23.07.2018 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 09.03.2023;

acquisiti, ai sensi degli artt 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile rilasciati dai Responsabili delle strutture di merito sulla proposta di deliberazione in oggetto;

con voti favorevoli n. 10, astenuti 0, contrari 0, espressi per alzata di mano, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 49 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Fivavé, alla data del 31 dicembre 2024, contenuta nel documento allegato **A** parte integrante, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette

Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c.	00124060229	0,30	Mantenimento senza interventi	
Gestel Srl	02091030227	0,02494	Mantenimento senza interventi	
Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.	01811460227	1,63	Mantenimento senza interventi	
Consorzio dei Comuni Trentini s.c.	01533550222	0,54	Mantenimento senza interventi	
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0041	Mantenimento senza interventi	
GARDA DOLOMITI - AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	01855030225	0,17	Mantenimento senza interventi	
Primiero Energia S.p.A.	01699790224	0,101	Mantenimento senza interventi	

Partecipazioni indirette detenute attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini s.c.

Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa di Trento)	00107860223	0,45%	Mantenimento senza interventi	
SET DistribuzioneSpa	01932800228	0,045%	Mantenimento senza interventi	

Federazione Trentina della Cooperazione soc.coop.	00110640224	0,133%	Mantenimento senza interventi	
---	-------------	--------	-------------------------------	--

Partecipazioni indirette detenute attraverso Primiero Energia Spa

Dolomiti Energia Holding Spa	01614640223	0,59%	Mantenimento senza interventi	
------------------------------	-------------	-------	-------------------------------	--

2. di incaricare il Servizio Finanziario degli atti esecutivi del presente provvedimento;
3. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014 e s.m., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
4. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P., attraverso l'utilizzo dell'apposito portale ConTE;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.lgs. n. 175/2016, costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'applicativo Partecipazioni;
6. di disporre che la comunicazione della presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
9. Di specificare inoltre che:

- In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SAF_2025_255.rtf.pdf.p7m	PARERE	09/12/2025
(6839D89106A65D5E3DDED96D41F1B7D5CF56B972AB9F532B4C05C631E7D63EDD)			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SAF_2025_255.rtf.pdf.p7m	PARERE	09/12/2025
(EC5BC4A339A6CCFE03F939DFADBAE7682D68C0996419BF96C19771493F51B057)			
All. A Ricognizione partecipate al 31.12.2024	All. A Ricognizione ordinaria partecipate 31.12.2024.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	09/12/2025
(88FFEF20DAAC7C89AA258A43016391224043DFB9D5ABCB7C6FCD2EC35C78C444)			

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente,
Bugoloni Beniamino**

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 24/12/2025 al 03/01/2026, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 24/12/2025

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 04/01/2026

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**

